



CITTÀ DI FIUMICINO
(Città metropolitana di Roma Capitale)

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE ENTRATE COMUNALI (ART. 1, COMMI 102 E SS.
DELLA LEGGE N. 199/2025)**

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n° 23 del 26 giugno 2026

Indice

CAPO I – DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE COMUNALI	3
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	3
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	4
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata	5
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	5
Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso.....	6
Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente	6
CAPO II – REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI	7
Articolo 8 – Oggetto della regolarizzazione degli omessi versamenti e dichiarazioni	7
Articolo 9 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	7
Articolo 10 – Effetti della definizione agevolata	9
CAPO III – ENTRATA IN VIGORE.....	9
Articolo 11 – Entrata in vigore	9

CAPO I – DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE COMUNALI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Nello specifico, il presente capo si applica alle seguenti entrate:
 - a. Entrate impugnabili innanzi alle Corti di Giustizia Tributarie ai sensi dell'art. 2, del D.Lgs. n. 546/1992;
 - b. Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi 817 e ss., della Legge n. 160/2019;
 - c. Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'art. 1, commi 837 e ss., della Legge n. 160/2019;
 - d. Sanzioni per violazioni alle norme del “*Codice della Strada*”, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti indicati al successivo comma 2 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da almeno una delle seguenti fattispecie:

- a) un'ingiunzione di pagamento notificata entro il 31 dicembre 2024;
- b) un accertamento esecutivo notificato entro il 31 dicembre 2024;

3. Per le sanzioni amministrative per violazioni del “*Codice della strada*”, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione. Sono definibili le sanzioni per violazioni del “*Codice della strada*” irrogate con verbali notificati entro il 31 dicembre 2024.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo o verbale per violazione codice della strada.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui ai commi 1, 2 e 3 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti. Sono altresì esclusi i crediti già iscritti a ruolo o per i quali – alla data di presentazione della domanda – risulta già avviata dall'Ente la fase di iscrizione a ruolo.

6. Il Comune, per mezzo della Società in house Servizi Civici S.p.A., su istanza del debitore da presentarsi entro il 30 settembre 2026 comunica, entro il 31 ottobre 2026, all'indirizzo mail o pec indicato nell'istanza o tramite il servizio postale, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

7. L'istanza può essere presentata anche da parte di un procuratore nominato dal contribuente tra i soggetti, e nel rispetto delle formalità, di cui all'art. 63, del D.P.R. n. 600/1973. In tal caso deve essere allegata all'istanza la procura di conferimento all'incarico, la domiciliazione del contribuente presso la PEC del procuratore e copia del documento d'identità del delegante.

8. I carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate Riscossione-A.d.E.R.) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 saranno oggetto di apposita procedura di rottamazione (c.d. rottamazione quinquies) così come previsto dall'articolo 10-quinquies del D.L. 38/2026.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, tramite la Società Servizi Civici S.p.A., la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 20 giorni successivi alla notifica della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 6, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune, per mezzo della Società Servizi Civici S.p.A. mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento.

2. Nei casi di cui all'art. 2, comma 7, la volontà di avvalersi della definizione agevolata è espressa dal procuratore, salvo revoca della procura comunicata a mezzo PEC alla Società Servizi Civici S.p.A.

3. Il Comune, per mezzo della Società Servizi Civici S.p.A., entro 40 giorni dalla ricezione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 1, notifica ai debitori, o ai procuratori degli stessi che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché

l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di cui al periodo precedente

b) ovvero, versamento nel numero massimo di rate concedibili in base al Regolamento Generale delle Entrate del Comune, con prima rata con scadenza nel giorno indicato dal provvedimento di cui al periodo precedente

4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso di interesse applicabile in base al Regolamento Generale delle Entrate del Comune.

5. Con la comunicazione di cui al comma 3, il Comune, per mezzo della Società Servizi Civici S.p.A. indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e/o parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a dieci giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

3. Con l'integrale pagamento dell'unica rata, o dell'ultima rata in caso di pagamento rateale, il debito di cui al comma 3 dell'articolo 3, viene definito.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che – essendo in regola con un piano di rateizzazione – hanno già pagato parzialmente, a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, o dagli altri soggetti che hanno in carico la posizione creditoria, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 3, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi alla data di presentazione della dichiarazione di

cui all'articolo 3, comma 1, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

3. Con riferimento alle entrate di cui all'articolo 1, comma 2 del presente regolamento sulle quali sono attivate rateizzazioni e che presentano debiti pregressi per rate non adempiute, è possibile regolarizzare l'omesso o parziale versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 30 aprile 2026 e purchè non sia intervenuta la decadenza di cui all'articolo 29 del Regolamento generale delle Entrate. La regolarizzazione avviene mediante il versamento delle rate scadute e non versate (comprehensive di sanzioni ed interessi).

4. Solo dopo aver regolarizzato le rate di cui al precedente comma, è possibile presentare – nei termini previsti dall'articolo 2 e 3 del presente regolamento – la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata del debito residuo.

Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune, o il soggetto che ha in carico il credito, relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 93 del d.lgs. 175/2024, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta

l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

CAPO II – REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 8 – Oggetto della regolarizzazione degli omessi versamenti e dichiarazioni

1. Ai sensi del presente capo sono definibili:

- a) l'omesso o carente versamento dovuto per le annualità dal 2021 al 2025 dei tributi, nonché delle entrate di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), b) e c), del presente Regolamento;
- b) l'omessa o infedele dichiarazione per gli anni dal 2000 al 2024 relativi alle entrate di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), b) e c), del presente Regolamento.

2. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1, gli importi già oggetto di accertamento esecutivo notificato entro la data di entrata in vigore del presente Regolamento; sono altresì esclusi gli importi già oggetto di ravvedimento operoso da parte del debitore.

3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, imposta o canone con esclusioni di sanzioni ed interessi nei termini di cui al successivo articolo 9, comma 3.

Articolo 9 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 8, il debitore manifesta al Comune, tramite la Società Servizi Civici S.p.A., la sua volontà di avvalersene entro il 30 settembre 2026, presentando apposita dichiarazione con le modalità ed in conformità alla modulistica che lo stesso Comune, per mezzo della società Servizi Civici S.p.A., mette a disposizione sul proprio sito internet. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa di cui al punto b) dell'articolo 8.

2. La volontà di avvalersi della definizione agevolata può essere espressa anche da parte di un procuratore nominato dal contribuente tra i soggetti, e nel rispetto delle formalità, di cui all'art. 63,

del D.P.R. n. 600/1973. In tal caso deve essere allegata all'istanza la procura di conferimento all'incarico, la domiciliazione del contribuente presso la PEC del procuratore e copia del documento d'identità del delegante

3. Il Comune, per mezzo della Società Servizi Civici S.p.A., entro 40 giorni dalla ricezione della manifestazione di volontà di aderire alla definizione agevolata di cui al comma 1, notifica ai debitori, o ai procuratori degli stessi che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di cui al periodo precedente

b) ovvero, versamento nel numero massimo di rate concedibili in base al Regolamento Generale delle Entrate del Comune, con prima rata con scadenza nel giorno indicato dal provvedimento di cui al periodo precedente. Il numero delle rate non può comunque eccedere il limite temporale del termine decadenziale per la notifica dell'eventuale atto impositivo.

4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi di rateazione al tasso di interesse applicabile in base al Regolamento Generale delle Entrate del Comune.

5. Nei casi di tributi in autoliquidazione (es: IMU), il debitore presenta apposita dichiarazione con la quale esprime la volontà di volersi avvalere della definizione agevolata indicando altresì gli importi dovuti a titolo di imposta per ogni debito definibile;

Il Comune, per mezzo della Società Servizi Civici S.p.A., entro 40 giorni dalla ricezione della manifestazione di volontà di aderire alla definizione agevolata – e sulla base degli importi indicati dal contribuente – notifica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai criteri già previsti al precedente comma 3. In tutti i casi è fatto salvo il potere accertativo dell'Ente, esercitabile negli ordinari termini decadenziali/prescrizionali, laddove – a seguito di controlli – emerga che l'imposta così come definita nei termini previsti dal presente comma, sia inferiore rispetto a quella effettivamente dovuta.

6. Con la comunicazione di cui al comma 3, il Comune, per mezzo della Società Servizi Civici S.p.A. indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 10 – Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a dieci giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento o degli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali nel rispetto dei rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

CAPO III – ENTRATA IN VIGORE

Articolo 11 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune.